



REPUBBLICA ITALIANA

La Corte dei conti

Sezione regionale di controllo per la Campania

composta dai Magistrati:

Massimo Gagliardi	Presidente
Emanuele Scatola	Primo Referendario
Tommaso Martino	Primo Referendario (relatore)

nella camera di consiglio del 29 maggio 2024

ha pronunciato la seguente

DELIBERAZIONE

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e successive modificazioni (TUEL);

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (TUSP);

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 (Deliberazione n. 14/DEL/2000) e successive modificazioni;

Viste le deliberazioni nn. 16/2022 e 19/2022 delle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione n. 50/INPR/2024 con la quale è stato approvato il programma dei controlli di questa Sezione per il 2024;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Positano (SA) n. 7 del 29.04.2024 avente ad oggetto: "*Approvazione atto costitutivo e statuto dell'azienda speciale consortile Cava – Costa d'Amalfi (A.S.C.C.C.A.)*", trasmessa a questa Sezione e acquisita al protocollo n. 3088 del 7 maggio 2024, ai sensi dell'art. 5, comma 3, TUSP;

Vista l'Ordinanza presidenziale n. 71/2024, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna camera di consiglio;

Udito il Relatore, Primo Referendario dott. Tommaso Martino;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. L'operazione societaria delineata.

Con nota pervenuta in data 7 maggio 2024, ed acquista in pari data al protocollo della Sezione al n. 3088, il Comune di Positano (SA) ha trasmesso, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del TUSP, la delibera di Consiglio comunale n. 7 del 29 aprile 2024, avente ad oggetto "*Approvazione atto costitutivo e statuto dell'azienda speciale consortile Cava – Costa d'Amalfi (A.S.C.C.C.A.)*".

Con tale atto l'Ente ha deliberato di approvare l'atto costitutivo con l'allegato statuto dell'Azienda Speciale Consortile Cava – Costa d'Amalfi (A.S.C.C.C.A.).

Alla precitata nota risultano allegati l'atto costitutivo e lo statuto dell'Azienda Speciale, la delibera di Consiglio comunale n. 7 del 29 aprile 2024 ed il piano finanziario di sostenibilità dell'Azienda Speciale.

Come si evince dalla lettura della documentazione trasmessa il Comune di Positano fa parte dell'Ambito territoriale S2 insieme ai Comuni di Amalfi, Atrani, Cava de'Tirreni (ente capofila), Cetara, Conca dei Marini, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala Tramonti, Vietri sul Mare.

La "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" (L. n. 328/2000) ha definito la modalità di gestione associata tra Comuni attraverso la costituzione del Piano di Zona, operando la prima riforma complessiva dei servizi e delle politiche sociali.

Il Piano di Zona è lo strumento di programmazione in ambito locale della rete d'offerta sociale, che ha il compito di definire le priorità di intervento e gli obiettivi strategici nonché le modalità, i mezzi e le professionalità necessari per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

La Giunta Regionale per la Campania con il III Piano Sociale Regionale, di cui alla D.G.R. n. 869/2015, aveva sottolineato la necessità che gli Ambiti Territoriali assumessero forme associative più strutturate rispetto alla Convenzione ex art. 30 del TUEL.

Tali forme associative e/o di gestione sono individuabili o nei Consorzi di cui all'articolo 31 del TUEL, secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'articolo 114 del TUEL, o nell'unione di Comuni di cui all'articolo 32 del TUEL.

Il Coordinamento Istituzionale del Piano di Zona che gestisce i Servizi Socio-Sanitari dell'Ambito S2 ha approvato, con i verbali del 16.11.2023 e del 28.11.2023, l'Atto Costitutivo e lo Statuto dell'Azienda Speciale Consortile Cava – Costa d'Amalfi "A.S.C.C.C.A".

Nel "Piano Sociale Regionale della Campania 2022-2024", ai sensi dell'art.20 della L.R. 23 ottobre 2007, n.11, approvato con deliberazione di Giunta Regionale della Campania n. 66 del 14/02/2023, sono descritte: le opportunità di finanziamento e le conseguenti azioni programmatiche, in riferimento ai nuovi assetti di governance dell'Ambito Territoriale S2 – Cava Costiera Amalfitana; la composizione della struttura organizzativa del costituendo Ente consortile in termini di personale, risorse finanziarie e strumentali impiegate per il raggiungimento degli obiettivi assegnati e conseguentemente della "mission aziendale". In coerenza con quanto stabilito dal V Piano Sociale Regionale e collegati al Piano contrasto povertà e Piano non Autosufficienza, gli obiettivi prioritari di intervento sono: rafforzamento, qualificazione e stabilizzazione del Servizio Sociale Professionale (S.S.P.) anche attraverso la promozione dell'adozione di forme organizzative e contrattuali in grado di garantire continuità, responsabilità, imparzialità e autonomia degli operatori del S.S.P.; a tal fine l'organizzazione e le forme contrattuali dovranno assicurare l'assenza di conflitti di interessi anche potenziali nell'azione degli operatori (L.E.P.S.); supervisione degli operatori dei servizi sociali (L.E.P.S.); rafforzamento e maggiore qualificazione degli Uffici di Piano, al fine di garantire continuità, responsabilità, imparzialità e buon andamento dell'azione, l'organizzazione e le forme contrattuali dovranno assicurare anche l'assenza di conflitti di interessi anche potenziali nell'azione degli operatori e del coordinatore; sostegno in favore della continuità dei servizi; rafforzamento delle P.U.A. ed, in generale, del Welfare d'accesso (L.E.P.S.); sostegno all'infanzia ed all'adolescenza, con promozione di tutti gli interventi atti a prevenire o limitare le carenze genitoriali e famigliari, con particolare attenzione alla riduzione dell'allontanamento dal nucleo familiare e il collocamento in strutture residenziali, attraverso supporto al

contesto familiare e nei contesti di vita, impulso all'affido familiare; sostegno degli interventi a favore dell'autonomia e la deistituzionalizzazione delle persone disabili mediante la promozione dei progetti personalizzati ex art.14 L. 328/2000, di soluzioni di housing e cohousing in ambiente abitativo e relazionale di tipo familiare (L.E.P.S.), e di percorsi svolti all'interno di setting diurni; sostegno, rafforzamento e qualificazione dei servizi domiciliari per le persone con fragilità e, in particolare, per gli anziani non autosufficienti e per i disabili (L.E.P.S./L.E.A.); perseguimento dei L.E.P.S. di contrasto alla povertà: o Pronto Intervento Sociale; o P.U.C.; o P.A.I.S.; o sostegno alla genitorialità; o attivazione di almeno un intervento P.O.V. per ogni nucleo con bisogno complesso; o residenza anagrafica e servizio di posta.

Il nascento organismo avrà la forma di una Azienda Speciale Consortile composta dai Comuni facenti parte dell'attuale Piano di Zona Ambito S2. La partecipazione dei suddetti Enti all'Azienda Speciale Consortile sarà in funzione del numero di abitanti di ciascun comune consorziato.

L'Ente rappresenta altresì, che l'azienda speciale consortile costituisce una variante in tema di aziende speciali, atteso che l'articolo 31 del T.U.E.L. disciplinante la gestione dei consorzi tra enti locali ed altri enti pubblici del territorio per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni, richiama espressamente l'applicabilità, per quanto compatibili, ai medesimi consorzi delle disposizioni in materia di aziende speciali.

Descritta nei suddetti termini l'operazione societaria sottoposta al vaglio della magistratura contabile, occorre preliminarmente appurare se sussistano, nella fattispecie, i presupposti normativi che legittimano questa Sezione a pronunciarsi, ex art. 5, comma 3, TUSP, sull'atto deliberativo di costituzione societaria.

DIRITTO

2. Il controllo della Corte dei conti ex art. 5, comma 3, TUSP.

L'art. 5, comma 3, del d. lgs. n. 175 del 2016 (recante "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*", nel prosieguo, per brevità, TUSP), come modificato dall'art. 11 comma 1, lett. a), della legge n. 118 del 2022 (*Legge annuale per il mercato e la concorrenza*) prevede che l'atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisizione di una partecipazione (diretta o indiretta) sia trasmesso, dall'Amministrazione pubblica procedente (come definita dall'art. 2, comma 1, lett. a, TUSP), alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del

medesimo articolo 5, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. La novella normativa precisa che, qualora la Corte dei conti non si pronunci entro il termine prescritto di sessanta giorni, l'Amministrazione possa procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione.

Il comma 4 del ridetto art. 5 consente, poi, all'amministrazione di superare un pronunciamento della Sezione di controllo che consista in un "*parere in tutto o in parte negativo*", e quindi di procedere ugualmente alla costituzione o all'acquisizione inizialmente deliberata, purché motivi "*analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere*", dandone pubblicità sul proprio sito internet istituzionale. Dunque, a seguito di un parere negativo, si configura a carico dell'amministrazione deliberante un onere di motivazione rafforzata.

La rivisitata funzione assegnata alla Corte dei conti è stata oggetto di esame da parte delle Sezioni riunite in sede di controllo (deliberazione n. 16/SSRRCO/QMIG/22 e n. 19/SSRRCO/QMIG/2022), che ne hanno individuato la *ratio* nell'esigenza di sottoporre a scrutinio i presupposti giuridici ed economici della scelta amministrativa, prima che la stessa venga attuata mediante gli strumenti del diritto privato.

Come è noto, infatti, l'esercizio dell'autonomia contrattuale da parte di un soggetto pubblico attraverso il diritto societario - sia in fase di creazione di un nuovo soggetto di diritto, sia in sede di acquisizione di una partecipazione in un'entità già esistente - è un processo che si articola in due fasi: la prima ha carattere pubblicistico ed è finalizzata a pervenire alla determinazione della volontà dell'ente di acquisire la veste di socio in uno dei tipi societari ammessi dal TUSP; la seconda, avente rilevanza privatistica, è volta a tradurre in attuazione la determinazione assunta in via amministrativa, attraverso gli strumenti del diritto societario (quali l'atto costitutivo e lo statuto, il contratto di acquisto della partecipazione in via diretta o mediante aumento di capitale).

La funzione attribuita alla Corte dei conti dalla novella legislativa si colloca proprio nel passaggio tra le due fasi, con il chiaro intento di sottoporre a scrutinio i presupposti giuridici ed economici della scelta dell'Amministrazione, prima che la stessa venga attuata mediante gli strumenti del diritto privato. Ciò "*in ragione delle rilevanti conseguenze che la nascita di un nuovo soggetto societario o l'intervento*

pubblico in una realtà già esistente determina sotto molteplici profili” (Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione n. 16/SSRRCO/QMIG/22).

La verifica della Corte dei conti ex art. 5, comma 3, TUSP, interviene, pertanto, su un atto deliberativo che, per conseguire gli effetti finali cui è preordinato (*id est*: la costituzione di una società o l’acquisizione di una partecipazione societaria) necessita della stipulazione, a valle, dell’atto negoziale di costituzione o di acquisto. Prima di essere attuato con gli strumenti privatistici, tale atto deliberativo necessita del vaglio positivo della magistratura contabile ovvero del decorso infruttuoso del termine assegnato per il controllo *de quo* (l’art. 5, comma 3, TUSP, prevede testualmente: *“qualora la Corte non si pronunci entro il termine”* di sessanta giorni dal ricevimento, *“l’amministrazione può procedere alla costituzione della società o all’acquisto della partecipazione di cui al presente articolo”*).

La funzione attribuita alla Corte dei conti nella materia *de qua* trova collocazione, dunque, nel momento di passaggio tra le due fasi (pubblicistica e privatistica) che scandiscono, in chiave diacronica, il percorso di costituzione di una nuova società o dell’acquisizione di partecipazioni in realtà societarie esistenti da parte della pubblica amministrazione.

Ciò premesso, in termini generali, in ordine alla fisionomia della nuova forma di controllo coniata dal legislatore in materia di partecipazioni pubbliche, occorre ora soffermarsi sulla sussistenza dei presupposti che legittimano, nella fattispecie, l’intervento della magistratura contabile.

La questione portata all’attenzione di questa Sezione regionale di controllo concerne la costituzione di una azienda speciale consortile.

L’art. 31 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. opera un espresso rinvio, in sede di costituzione dei consorzi, alle disposizioni in tema di azienda speciale per quanto compatibili. La giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che, *«...il consorzio tra enti locali è una forma di associazione volontaria istituita per la gestione di servizi pubblici o di funzioni, strutturato sul modello dell’azienda speciale in quanto compatibile. Il consorzio è definibile come un’azienda speciale di ognuno degli enti associati...»* (cfr. Cons. di Stato, sezione V, n. 2605 del 9 maggio 2001).

In termini generali, infatti, la funzione mutualistica del contratto associativo di consorzio trova la propria causa negoziale nella volontà di due o più soggetti di unire (ovvero di coordinare) le rispettive organizzazioni d’impresa, al fine di disciplinare le proprie attività economiche (ovvero di sostituirsi alle singole aziende dei consorziati) nell’espletamento di talune funzioni produttive di beni o servizi, anche strumentali,

per conto dei medesimi consorziati (cfr. art. 2602 c.c.). Il consorzio amministrativo tra EE.LL., laddove abbia ad oggetto la gestione di servizi pubblici o di attività strumentali, non potrà comunque prescindere, al proprio interno, dall'esistenza di un'azienda speciale (che ben potrà avere genesi anche dalla fusione tra le eventuali preesistenti aziende speciali dei singoli enti consorziati), che rappresenta la struttura produttiva ed imprenditoriale a servizio dell'organizzazione comune.

L'azienda speciale, disciplinata dall'art. 114, d.lgs. n. 267/2000, è un ente pubblico economico dotato di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, appartenente alla classe degli enti strumentali.

La strumentalità dell'azienda speciale individua l'esistenza di un collegamento inscindibile tra l'azienda e l'ente locale di riferimento.

Trattasi di un soggetto di diritto a sé stante, indipendente e diverso dall'ente locale che lo ha costituito, vale a dire uno strumento per la gestione di un servizio pubblico. Al Comune compete l'approvazione degli atti fondamentali dell'azienda speciale: il piano-programma comprendente il contratto di servizio, i bilanci economici di previsione pluriennale e annuale, il conto consuntivo e il bilancio di esercizio. Anche lo statuto, al momento della costituzione dell'azienda speciale, viene approvato dal consiglio comunale. Spetta, pertanto, all'azienda procedere autonomamente, secondo le regole di economicità che caratterizzano l'esercizio di un'impresa, nel perseguimento dei fini posti dell'ente locale.

Tre sono le caratteristiche indicate dalla disposizione sopra citata (art 114 TUEL):

a)l'azienda speciale gode di personalità giuridica: è iscritta al registro delle imprese, è, altresì, assoggettata al regime fiscale e alla disciplina civile riguardante l'impresa e i rapporti di lavoro dei dipendenti; possiede autonomia patrimoniale rispetto all'amministrazione di appartenenza;

b)è ente strumentale dell'ente locale di riferimento: ciò significa che l'attività dell'azienda speciale è totalmente finalizzata allo scopo (benessere e sviluppo della collettività) dell'ente che l'ha istituita. L'azienda, dunque, nonostante l'ampia autonomia che le è riconosciuta, mantiene il carattere pubblico giustificato dai fini che persegue;

c)l'azienda speciale gode di autonomia imprenditoriale. Essa è assoggettata all'osservanza del principio di economicità, di efficienza, di efficacia e di pareggio del bilancio: dunque, l'azienda speciale rimane assoggettata alle norme di diritto pubblico e la negoziazione privatistica in cui è coinvolta è regolata da atti amministrativi,

procedure di diritto pubblico, deliberazioni che manifestano la volontà dell'ente locale istituyente. Infine, l'azienda è dotata di un proprio statuto.

Per quanto concerne la natura giuridica - anche richiamando l'exkursus ricostruttivo del Giudice contabile, sia in sede giurisdizionale che di controllo, (*ex pluribus* Corte dei conti sezione seconda centrale sentenza n. 32/2001; Corte dei conti Sezione regionale di controllo per la Lombardia delibera n. 426/2010/PAR; Corte dei conti Sezione delle autonomie n. 2/SEZAUT/2014/QMIG) - è pacifico che l'azienda speciale è un ente pubblico economico dotato di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, chiamato a svolgere un'attività di rilevanza commerciale e appartenente alla classe degli enti strumentali. Tali caratteristiche sono proprie dell'azienda speciale sin dalla originaria previsione di cui all'art. 23, l. 7 agosto 1990, n. 142.

La stessa Corte costituzionale (sentenza n. 28 del 12 febbraio 1996) ha precisato che, *"indipendentemente dalla disputa circa l'esatta determinazione della nozione di "ente locale", l'azienda speciale, pur essendo entità giuridicamente distinta dall'ente territoriale di riferimento, è con esso collegata - secondo le citate norme della legge n. 142 del 1990 nonché del "regolamento delle aziende di servizi dipendenti dagli enti locali" approvato con d.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902 - da vincoli così stretti, sul piano della formazione degli organi, del rispetto degli indirizzi, del controllo e della vigilanza, da dover essere considerata elemento del sistema di amministrazione che fa capo all'ente territoriale (nel nostro caso, il comune). Stante questa appartenenza, che si manifesta attraverso gli incisivi poteri riconosciuti all'ente locale territoriale, il quale resta comunque il soggetto al quale le funzioni amministrative fanno capo e del cui esercizio esso è responsabile nei confronti della comunità degli amministrati, oltre che, nel caso di azioni o di omissioni contrarie alla legge, di fronte agli organi di controllo e a quelli giurisdizionali, non si può dire alterato lo schema di rapporto tra la regione, le province, i comuni e gli altri enti locali, tracciato dall'art. 118 della Costituzione"*.

Il Giudice amministrativo (cfr. Consiglio di Stato sentenza n. 5444 del 2019) ha statuito che l'azienda speciale ha caratteri diversi da quelli della società a partecipazione pubblica (per un'ampia disamina degli orientamenti giurisprudenziali e dottrinali sulla natura dell'azienda speciale, specie in punto di sua equiparazione all'ente pubblico economico, cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 9 agosto 2018, n. 20684): a) per la natura: l'azienda speciale è, per l'art. 114, comma 1, TUEL, un ente pubblico, appartenente alla categoria degli *"enti strumentali"*, laddove, invece, la società, pur se a partecipazione pubblica, è soggetto privato (ovvero, forse più esattamente, un

soggetto pubblico in forma privatistica); b) per la struttura: organi dell'azienda speciale sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore (art. 114, comma 3, TUEL) e il collegio dei revisori, organi della società a partecipazione pubblica sono, invece, l'amministratore unico ovvero il consiglio di amministrazione (quale organo amministrativo, art. 11, commi 2 e 3, d.lgs. n. 175 del 2016) e l'assemblea della società (salva la scelta per uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI – bis del Capo V del titolo V del codice civile; art. 11, comma 3, penultimo periodo, d.lgs. n. 175 cit.); c) per il regime giuridico: - degli atti e dei provvedimenti assunti (cfr. sulla forma dei contratti delle aziende speciali, cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 9 agosto 2018, n. 20684 già citata); - dei beni in dotazione; delle regole in materia di assunzione del personale; della responsabilità amministrativa e contabile degli amministratori. d) per la relazione che intercorre con l'amministrazione pubblica controllante: al pari della società a partecipazione pubblica, l'azienda speciale è dotata di autonomia organizzativa ed imprenditoriale ma l'ente locale di riferimento esercita su di essa, fa ogni altra pubblica amministrazione nei confronti di un proprio ente strumentale, un penetrante potere di indirizzo e vigilanza che si compendia nella definizione degli indirizzi e delle finalità da perseguire, nella nomina degli organi ed, infine, specialmente, nel potere di approvazione di tutti gli atti fondamentali (il comma 8 dell'art. 114 TUEL contiene l'elencazione specifica degli atti da sottoporre ad approvazione) e di verifica dei risultati di gestione. L'azienda speciale gode, dunque, di autonomia (che l'art. 114, comma 1, TUEL, definisce opportunamente "imprenditoriale") ma la sua attività è diretta e orientata dall'ente controllante in un rapporto assimilabile a quello che l'ente ha con un proprio organo (non è un caso che nella vigenza della l. 103/1903 l'azienda speciale era considerata quale organo speciale dell'ente, incardinata nel suo apparato amministrativo, ma dotata di propria autonomia gestionale e contabile).

Si tratta, in breve, di un' "*amministrazione parallela*", cioè di una struttura inquadrata organicamente nella più ampia organizzazione pubblicistica dell'ente pubblico (così, testualmente, Cons. Stato, sez. V, 22 settembre 2017, n. 4435; cfr. anche Cons. Stato, sez. III, 10 aprile 2015, n. 1842; V, 20 febbraio 2014, n. 820).

L'azienda speciale, per le caratteristiche precedentemente esposte, è il modello di gestione del servizio pubblico più vicino alla completa internalizzazione o autoproduzione del servizio stesso.

Quindi, in ragione delle su estese coordinate ermeneutiche, ad avviso del Collegio, pur a fronte di un quadro d'azione privatistico, resta innegabile l'inquadramento

dell'azienda speciale nell'ambito dell'organizzazione dell'ente locale quale figura istituzionale di matrice pubblicistica e, pertanto, non soggetta al TUSP ed esclusa dalla sfera dei suoi destinatari.

La verifica della Corte dei conti prosegue nell'esercizio delle altre funzioni di controllo ad essa attribuite dall'ordinamento.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Campania:

- dichiara, per le ragioni esposte in parte motiva, il non luogo a deliberare in ordine alla richiesta di parere ex art. 5, comma 3, del TUSP presentata dal Comune di Positano (SA);
- dispone, ai sensi dell'art. 5, comma 4, TUSP, la trasmissione della presente deliberazione, a cura della Segreteria, al Comune di Positano (SA), entro cinque giorni dal deposito;
- ordina, ai sensi dell'art. 5, comma 4, TUSP, al Comune di Positano (SA) di pubblicare la presente deliberazione, entro cinque giorni dalla ricezione, sul proprio sito internet istituzionale.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 29 maggio 2024.

Il Magistrato Relatore
Tommaso Martino

Il Presidente
Massimo Gagliardi

Depositata in Segreteria il
Il Direttore della Segreteria
Dott. Giuseppe Imposimato